



INVALIDITA' CIVILE E DISABILITA'

L'INVALIDITÀ CIVILE

La legge definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

IL GRADO D'INVALIDITÀ

La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici:

- 33,3% è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici;
- dal 46% in poi si ha diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro;
- dal 51% le lavoratrici e lavoratori possono fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, anche in maniera frazionata;
- dal 74% è riconosciuta la qualifica di invalido civile parziale e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile;
- con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto al pagamento della pensione d'inabilità.

Qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l'interessato si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento.

La domanda

Le domande in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e collocamento mirato, devono essere inoltrate all'Inps esclusivamente per via telematica attraverso gli uffici del Patronato Ital Uil. Il certificato medico deve essere preventivamente compilato e inviato telematicamente dal "medico certificatore" secondo le procedure telematiche messe a disposizione dall'Inps.

LA VISITA MEDICA

La Commissione medica Asl fissa la data della visita medica e la comunica all'interessato. Qualora il soggetto sia impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica potrà richiedere una visita domiciliare.

Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato dell'invalidità civile che deve essere effettuato dall'apposita commissione medica entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

LA VISITA MEDICA DI REVISIONE

Nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di invalidità civile e per handicap, i soggetti interessati conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (quindi anche i permessi e i congedi lavorativi), senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Inps (non più della Asl o del cittadino).

L'AGGRAVAMENTO

Il soggetto, già riconosciuto invalido civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare "domanda di aggravamento", con l'ausilio del Patronato Ital Uil.

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Terminata la fase relativa agli accertamenti sanitari, la persona disabile riceverà al domicilio il verbale di visita con il giudizio finale della Commissione medica.

Qualora a seguito dell'accertamento sanitario vi sia la possibilità di accedere ad una prestazione economica, il cittadino sarà invitato a presentare all'Inps la dichiarazione degli elementi socio-economici necessari all'erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

IL RICORSO

Se il verbale di accertamento della Commissione Medica della Asl (validato da giudizio definitivo dell'Inps) non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità, la gravità dell'handicap, l'indennità di accompagnamento o di frequenza è possibile ricorrere al Tribunale competente. Il Patronato Ital Uil curerà tutta la fase del ricorso.

LA DISABILITA'

La Legge n.104 del 1992 regola l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Gli interventi previsti non sono soltanto di tipo assistenziale o previdenziale, ma si indirizzano alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità, al pieno inserimento sociale delle persone affette da minorazioni di qualsiasi natura, attraverso il diritto allo studio, la formazione professionale, l'integrazione lavorativa e le agevolazioni fiscali.

I TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE

I lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità possono beneficiare "alternativamente" delle due ore di permesso giornaliero retribuito (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o di un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore), oppure dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore.

Inoltre hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso.

Per ottenere i benefici lavorativi, è necessario che vi sia l'accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. n. 104/92) da parte dell'apposita Commissione medica della Asl competente, integrata da un medico dell'Inps.

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperti da contribuzione figurativa i genitori di figli disabili gravi, nonché il coniuge, i parenti e gli affini di persone con grave disabilità entro il 2° grado.

Ora a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 anche il convivente di persona disabile grave può fruire di questi permessi, per occuparsi della sua assistenza, pur in assenza di matrimonio.

I parenti o gli affini di terzo grado (es. zii, nipoti, ecc.) hanno diritto ai permessi lavorativi solo al sussistere di determinate condizioni.

Le agevolazioni sono concesse purché il richiedente abbia un rapporto di lavoro dipendente in corso e la persona da assistere sia in situazione di handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.

IL CONGEDO RETRIBUITO BIENNALE

Per l'assistenza ai figli o ai parenti con "accertato" handicap la legge prevede un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni per ogni persona disabile e durante l'arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, frazionabile in mesi, settimane o giorni.

Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

- **il coniuge convivente** della persona disabile in situazione di gravità;
- **il padre o la madre, anche adottivi o affidatari**, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- **uno dei figli conviventi** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- **uno dei fratelli o sorelle conviventi** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- **un parente o affine entro il terzo grado convivente** della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti).